UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Prot. n. 41524 del 23.12.2011

A tutto il Personale Universitario
Ai Responsabili di Struttura
Loro Sede
Ai Medici Competenti
Alessandro Baracco
Mirella Coen
Nadia Cotto
Riccardo Falcetta
Luciano Forno
Gabriele Gallone
Antonio Mosso
Giantommaso Pagliaro
Antonio Palmas
Pier Luigi Pavanelli
Ferruccio Perrelli
Antonella Spigo
Renzo Talamo

Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione di Area
Pasquale D'Alconzo
Fabrizio Siviero
Marcello Tribaudino

Agli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Salvatore Castorina
Daniela Fiore
Pier Franco Gallo
Amalia Palmieri
Rita Romagnolo

Al Responsabile della Funzione Fisica Tecnica degli Ambienti di Lavoro
Marco Fornaro

Al Responsabile del Servizio di Esperto Qualificato Centralizzato per la Radioprotezione
Claudio Manfredotti

Al Responsabile del Servizio Veterinario Centralizzato per la Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici
Paolo Pollicino

E p.c. Ai componenti del Comitato in materia di sicurezza del lavoro in Ateneo
Giorgio Gilli

Enrico Pira
Canzio Romano

Loro Sedi

Oggetto: visita di idoneità dei lavoratori.

Si rende necessario richiamare alcune disposizioni previste nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n.81/2008 e, più precisamente, nell'ambito delle visite mediche preventive o periodiche (comprese quelle per il rientro al lavoro) di cui all'art. 41 comma 2 del D. Lgs. citato, e per la sorveglianza medica e fisica di cui al D.Lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti.

In particolare si ritiene indispensabile ribadire che la mancata presentazione alle visite senza giustificato motivo costituisce comportamento illegittimo con rilevanza, oltre che disciplinare, anche penale.

Si ricorda infatti che l'art. 20 del D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che: "*1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.* ***2. I lavoratori devono in particolare: …. i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente***".

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo da parte del lavoratore, l'art. 59 "*Sanzioni per i lavoratori*"del medesimo D. Lgs. citato prevede che: "i lavoratori sono puniti: a) **con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro** per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed **i)** …".

Analogo obbligo di sottoporsi alla sorveglianza medica è previsto dall'art. 68 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 230/1995 "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*".

Anche in questo ambito, in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 68 sopra citato, sono previste sanzioni penali: si veda l'art.139 comma 3 D. Lgs. n.230/1995 "*Contravvenzioni commesse dai lavoratori: a) chi viola gli articoli 64; 68, 68-bis e 69, comma 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila*".

Per quanto riguarda invece l'aspetto relativo all'illecito disciplinare, si ricorda che:

- per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo: l'art. 46 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università prevede che il comportamento di seguito descritto (comma 2 lett. d) "*inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi*") sia passibile di sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. In caso di recidiva, sono previste sanzioni più gravi.

- per quanto riguarda il personale docente: si rammenta che, l'art. 10, 2° comma della l. 30 dicembre 2010 n. 240 continua a prevedere l'applicabilità al personale docente universitario delle sanzioni "*previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio*

decreto 31 agosto 1933, n. 1592"; per effetto del rinvio normativo (da ritenersi esteso, per ragioni sistematiche, anche alle previsioni, come gli artt. 88 e 89 del r.d. 1592 del 1933, che specificano il "catalogo" delle sanzioni previsto dall'art. 87), continua pertanto a trovare applicazione nei confronti del personale docente universitario, "*secondo la gravità delle mancanze*" (art. 87 r.d. 1592 del 1933), la sanzione della censura, definita dall'art. 88, 1° comma del r.d. 1592 del 1933 come una "*dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore*".

Si raccomanda pertanto a tutto il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, medica e fisica di presentarsi, nella data e ora di convocazione, alla visita medica di idoneità. In caso di impossibilità dovuta a un giustificato motivo (assenza per malattia, ferie, etc.), si invita a fornire tempestivamente adeguate giustificazioni in merito così da consentire immediata nuova calendarizzazione della visita medica in tempi compatibili con la cessazione del giustificato motivo, ma rapidi.

In caso di mancata presentazione non sarà possibile esprimere alcun giudizio di idoneità e questa Amministrazione, oltre a dar corso alla attivazione delle procedure sanzionatorie di cui sopra, potrà valutare una sospensione cautelare dalla prestazione lavorativa sino a che il lavoratore non si sottoporrà all'accertamento previsto.

Si invitano infine i medici competenti e gli RSPP a segnalare eventuali inosservanze alle presenti disposizioni.

Certi che tutti vorranno prestare la massima attenzione nell'osservare le procedure e gli adempimenti previsti in materia di sorveglianza sanitaria, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Loredana Segreto)

Il Rettore
(prof. Ezio Pellizzetti)
IL RETTORE
(Prof. EZIO PELLIZZETTI)